



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO

Avv. Alessandro Falconi Amorelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile avente numero 281 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2012, introdotta con citazione notificata il 15 dicembre 2011 e depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2012,

DA

[redacted]
 [redacted] dente in Grosseto, Via Corridoni n. 1, codice fiscale [redacted]
 [redacted], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce all'atto introduttivo del giudizio, dall' [redacted] elettivamente domiciliata presso il suo studio in Grosseto, [redacted]
attrice,

CONTRO

[redacted] con sede in Segrate (MI), [redacted] casertano codice fiscale [redacted] in persona del suo Presidente [redacted] rappresentata e difesa, per procura generale alle liti per atto a rogito notaio Luca Zona di Milano, in data 01.07.2009, repertorio n. 20882, dall'Avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata in Grosseto, [redacted], presso lo studio dell'Avv. [redacted] **convenuta.**

Oggetto: risoluzione di contratto e risarcimento del danno.

Conclusioni per l'attrice: "L'attrice come sopra rappresentata e difesa, ... chiede che il Giudice di Pace voglia: accertare e dichiarare che l'attrice nulla deve a [redacted] per le causali espresse in narrativa, per le fatture emesse successivamente al 9.1.2011, allor-

Sent. N. 1218/12
 R.G. N. 281/12
 Rep. N. _____
 Oggetto: Ris. d. d. n. 281/12

Con. 635/12

Adm. Amorelli



quando il contratto di somministrazione deve ritenersi risolto per inadempimento della convenuta e per l'effetto che ha anche diritto di ripetere le somme erroneamente pagate a [REDACTED].a. ovvero euro 106,12 per la fattura del 29.1.2011, euro 42,70 per la fattura datata 29..3.2011, quindi condannare la convenuta al pagamento di euro 148,882 oltre interessi legali dal giorno del pagamento al saldo. Altresì condannare la convenuta, per le causali indicate in narrativa, al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per avere omesso il trasloco dell'utenza fissa dal 22.7.2010 sono al 9.1.2011 (data della dichiarazione di risoluzione del contratto) e per l'effetto condannarla al pagamento di almeno euro 500,00 ovvero al pagamento di quella diversa somma che risulterà equa e di giustizia. Il tutto limitato alla competenza del Giudice di Pace. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.

Conclusioni per la società convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, reiectis contrariis, così provvedere: 1. Rigettare tutte le domande proposte dalla sig.ra [REDACTED] perché infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provate; 2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da attribuirsi per fattane anticipazione. 3. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, condannare al pagamento delle spese processuali ex art. 91 cpc con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione; 4. n subordine compensare le spese del presente giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha esposto:

1. d'aver chiesto, in data 22 luglio 2010, alla società convenuta il trasloco della propria utenza telefonica presso la sua nuova abi-




tazione, reiterando quindi la richiesta a mezzo telefax il 30 settembre 2010 e con raccomandata il 28 ottobre 2010 e d'aver quindi comunicato il proprio unilaterale recesso dal contratto a causa dell'inadempimento di [REDACTED], a quale avrebbe omesso di trasferire l'utenza richiesta;

2. d'aver pagato le fatture del 29 gennaio 2011 e del 29 marzo 2011 confidando nel tardivo adempimento della convenuta;
3. d'aver continuato a ricevere richieste di pagamento da parte di [REDACTED] fino al mese di luglio 2011, sebbene non usufruisse del servizio e nonostante numerosi reclami;
4. d'aver diritto al risarcimento del danno patito per l'impossibilità di usufruire del servizio, quantomeno nella misura, stabilita nella carta dei servizi della stessa convenuta, di €. 2,5 al giorno dalla data della richiesta di trasloco fino alla comunicazione di recesso dal contratto, per complessivi €. 427,50
5. d'aver attivato la procedura di mediazione obbligatoria dinanzi alla camera Arbitrale della Camera di Commercio di Grosseto, rimasta priva di esito per mancata presentazione della società convenuta.

La [REDACTED] a. si è costituita in giudizio, deducendo:

- α. la mancanza di prova delle circostanze di fatto dedotte dall'attrice, dell'ammontare del danno richiesto e del nesso di causalità;
- β. che il risarcimento del danno dovrebbe essere circoscritto al periodo intercorrente tra il terzo o il decimo giorno successivo alla segnalazione del disservizio fino alla data di recesso dal contratto, di cui alla lettera del 29 novembre 2010;
- γ. che le somme non dovute sarebbero state stornate con apposite note di credito, contestualmente prodotte in atti;





- δ. che la presente causa non potrebbe essere decisa secondo equità in quanto avente ad oggetto un contratto concluso con le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile;
- ε. di aver formulato in sede stragiudiziale una proposta transattiva prevedente: a) la restituzione della somma di €. 148,82 come da richiesta dell'attrice; b) il pagamento di un indennizzo di €. 250,00; il pagamento delle spese legali, nella misura di €. 500,00.

A seguito d'istruttoria meramente documentale, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione all'udienza del 15 giugno 2012. Le parti hanno depositato memorie conclusive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si osserva che il presente giudizio deve essere deciso secondo diritto, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., sia perché avente ad oggetto un contratto concluso con le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile, sia perché il valore – genericamente contenuto nei limiti della competenza del Giudice di Pace – eccede per indeterminatezza il limite di €. 1.100,00.

Nel merito, la domanda è fondata nei limiti di cui appresso:

1. L'eccezione di carenza di prova sul fatto, sollevata da parte convenuta, è infondata. Parte attrice ha assolto all'unico obbligo su di essa incombente e consistente nell'aver formulato una richiesta di trasferimento della propria utenza telefonica, circostanza del resto non contestata dalla convenuta, che nulla ha eccepito neppure alla legittimità ed al tempo della richiesta. Di converso, parte convenuta non soltanto ha ommesso di fornire la prova del proprio adempimento, ma ha sostanzialmente confermato il disservizio lamentato, come si



evince sia dalla lettera da essa stessa prodotta in atti (all. 5), inviata il 21 settembre 2011 alla Confconsumatori di Grosseto, sia dalla mancata contestazione dell'unilaterale recesso della propria cliente dal contratto sottoscritto.

2. Parte attrice non ha provato la sussistenza del maggior danno dedotto eccedente quello del mancato trasloco dell'utenza e dell'indebita fatturazione successiva alla comunicazione di recesso. Il risarcimento va quindi contenuto nei limiti dell'indennità di €. 2,50 per ogni giorno di ritardo successivo alla richiesta di trasferimento dell'utenza – data che, in difetto di diversa allegazione da entrambe le parti, deve identificarsi nel giorno in cui è stata ricevuta la prima richiesta via telefax, ossia il 22 luglio 2010 – fino al 15 aprile 2011, data di cessazione del contratto a seguito di ricezione della lettera raccomandata con la quale l'attrice ha comunicato il proprio unilaterale recesso (allegato n. 4 di parte attrice) e non, come erroneamente indicato dalla convenuta, al 29 novembre 2010, non essendovi prova di una comunicazione di recesso in tale data. Poiché tra tali due date (22.07.2010 - 15.04.2011) intercorrono 268 giorni, il risarcimento dovuto sarà pari ad €. (2,50 x 268) = €. 770,00.

3. La convenuta ha documentalmente provato d'aver provveduto allo storno delle fatture n. 23705840609, del 29.05.2011, di €. 40,70; n. 23709353555, del 29.09.2011, di €. 41,04 e n. 23707610476, del 29.07.2011, di €. 41,85 – tutte emesse successivamente alla data di risoluzione del contratto – onde limitatamente a tali capi della domanda deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuto

Adria (A. ...)

...



meno l'interesse dell'attrice, fatto salvo quello alla liquidazione delle spese.

4. Non è dovuto il rimborso delle fatture n. 23702286316, del 29.01.2011, di €. 106,12 e n. 23704079500, del 29.03.2011, di €. 40,70 in quanto non vi è prova della mancata utilizzazione dell'utenza da parte dell'attrice nei periodi cui dette fatture si riferiscono.
5. Non sono dovuti ulteriori danni, perché non provati. In particolare, non risultano provate né la stipulazione di un nuovo contratto telefonico con la Telecom Italia s.p.a., né la spesa ad esso connesso.

Per il principio della tassatività della domanda, le cognizione non può essere estesa ad eventuali fatturazioni, anche illegittime, successive alla data d'introduzione del presente giudizio.

Non può essere accolta la domanda di liquidazione delle spese in favore della convenuta soccombente, prevista dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 91 c.p.c., non avendo essa assolto all'onere di provare di aver comunicato all'attrice una proposta conciliativa, precedentemente o nel corso del presente giudizio. Le spese seguono quindi la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

il giudice di pace, definitivamente pronunciando secondo diritto nella causa civile avente numero di Ruolo Generale 281/2012, in parziale accoglimento della domanda, condanna la convenuta [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento del danno per il dedotto inadempimento contrattuale, la somma di €.770,00 oltre interessi legali dalla data di notificazione della citazione. Dichiaro cessata la



materia del contendere relativamente alle somme di cui alle fatture emesse dopo il 15 aprile 2011 e successivamente stornate dalla convenuta. Respinta ogni altra domanda, condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 802,70 – di cui €. 52,70 per spese – oltre Cassa Avvocati ed IVA come per legge.

Così deciso in Grosseto, il giorno 8 novembre 2012.

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Alessandro Falconi Amorelli

GIUDICE DI PACE DI GROSSETO

Depositato in Cancelleria

Grosseto, 9-11-2012

Il Cancelliere

